PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA NEL QUINQUENNIO 1966-1970

# Art. 52

## Norme finanziarie

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1966 if 1970 alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.

Versione in vigore dal 24 novembre 1966, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 |
| Estremi | Legge 27 ottobre 1966, n. 910 |
| Titolo | IX — Disposizioni finali e finanziarie |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 1966 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-per-lo-sviluppo-dell-agricoltura-nel-quinquennio-1966/art-52-norme-finanziarie

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it